



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CU33 DEL 30/05/2026

GARA N. 498 ADRENA BASKET – MAMBA BASKET PESCIA

La Società **Mamba Basket Pescia** si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato Campioni D., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a DOA 2024/25.

GARA N. 502 MAMBA BASKET PESCIA - ADRENA BASKET

Deplorazione al tesserato Puccinelli N. (**Mamba Basket Pescia**) per comportamento scorretto non in fase di gioco, nei confronti di un avversario (art. 119 comma 2 punto 2 del RTN) e ammenda di €. 10,00 alla Società **Mamba Basket Pescia**.

Deplorazione al tesserato Cini T. (**Adrena Basket**) per comportamento scorretto non in fase di gioco, nei confronti di un avversario (art. 119 comma 2 punto 2 del RTN) e ammenda di €. 10,00 alla Società **Adrena Basket**.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU32 DEL 23/05/2026

RETTIFICA PROVVEDIMENTO GARA N. 499 SPARTA CARMIGNANELLO – PALLACANESTRO MONSUMMANO (CU31)

Squalifica di n. 1 giornata al tesserato al tesserato Gentili R. (**Pallacanestro Monsummano**) scaturita dall'attuale provvedimento, comportante deplorazione per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.G. a fine gara (art. 119 comma 1 Tab C punto 1 del RNT) e, per essere già stato deplorato in precedenza (CU24) (art. 119 comma 1 tabella C punto 1 del RTN) ed ammenda di €. 20,00 alla società **Pallacanestro Monsummano**.

GARA N. 497 AUDAX PISTOIA – LA CANTERA

Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società **Audax Pistoia** per offese frequenti da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera B del RTN).

GARA N. 498 ADRENA BASKET – MAMBA BASKET PESCIA

Ammenda di €. 10,00 alla Società **Adrena Basket** per offese sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti di un tesserato della squadra avversaria (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera A del RTN).

Squalifica di n. 1 giornata al tesserato Campioni D. (**Mamba Basket Peschia**) per aver tenuto un comportamento non regolamentare tale da fomentare la reazione dei sostenitori avversari (art. 120 comma 1 tabella F punto 3 del R.E.) ed ammenda di €. 25,00 alla società **Mamba Basket Peschia**.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU31 DEL 16/05/2026

GARA N. 499 SPARTA CARMIGNANELLO – PALLACANESTRO MONSUMMANO

Squalifica di una giornata al tesserato Zita L. (**Sparta Carmignanello**) perché presente in tribuna e riconosciuto dai D.G., teneva un comportamento offensivo verso gli stessi durante la gara. (Art. 119 comma 1 tab C punto 2 del R.T.N.) ed ammenda di €. 20,00 alla società **Sparta Carmignanello**.

Squalifica una giornata al tesserato Gentili R. (**Pallacanestro Monsummano**) per comportamento minaccioso espresso nei confronti dei D.G. a fine gara (Art. 119 comma 1 Tab. C punto 3 del R.T.N.) ed ammenda di €. 25,00 alla società **Pallacanestro Monsummano**.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU27 DEL 18/04/2026

GARA N. 476 SPARTA CARMIGNANELLO – DINAMO BLACKS

Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società **Sparta Carmignanello** per offese collettive e frequenti da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera B del RTN).

Si fa presente che essendo la Società **Sparta Carmignanello** già stata ammonita in precedenza (CU15 gara n. 386), qualora nel proseguo del campionato avvengano situazioni che comportano una deplorazione verrà comminata n. 1 giornata di squalifica del campo, commutata nell' obbligo di giocare la prima gara utile a porte chiuse.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU26 DEL 11/04/2026

GARA N. 468 LA CANTERA – AUDAX PISTOIA

Squalifica di n. 1 giornata al tesserato Guerrieri S.. (**La Cantera**) per aver tenuto un comportamento non regolamentare nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria fomentandone la reazione (art. 120 comma 1 tabella F punto 3 del R.E.) ed ammenda di €. 25,00 alla società La Cantera.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU24 DEL 29/03/2026

GARA N. 455 PALLACANESTRO MONSUMMANO – SPARTA CARMIGNANELLO

Deplorazione al tesserato Gentili R. (**Pallacanestro Monsummano**) per comportamento irrispettoso espresso durante la disputa della gara nei confronti del D.G. (art. 119 comma 1 tabella C punto 1 del RTN) ed ammenda di €. 10,00 alla società Pallacanestro Monsummano.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

GARA N. 255 PIEVE A NIEVOLE – OLYMPIA MONTALE

La società Pieve a Nievole ha presentato ricorso avverso i provvedimenti della suddetta gara pubblicati nel CU23 del 21/03/2026. Di seguito quanto deliberato dal Giudice Disciplinare Regionale.

RICORSO IN APPELLO

ex art. 156 Regolamento Tecnico Nazionale

della società PIEVE A NIEVOLE BASKET avverso le decisioni rese dal Giudice Disciplinare Territoriale della SdA Pallacanestro di Pistoia in seguito alla gara n. 225 del 17 marzo 2026, disputata tra Pieve a Nievole Basket e Olimpia Montale.

* * *

Il Giudice Disciplinare Regionale

quale Organo competente per l'attività, per i campionati e per i tornei svolti a livello territoriale e regionale, adotta tutti i provvedimenti in materia disciplinare e contenziosa, sia nei confronti delle associazioni/società sia dei soci, come previsto dal Regolamento Disciplinare, parte integrante e sostanziale del Regolamento Tecnico Nazionale Pallacanestro (RTN).

Accertata, tramite la SdA Pallacanestro di Pistoia, la convalida del preannuncio e la successiva proposizione del ricorso in appello da parte della società PIEVE A NIEVOLE BASKET, in conformità a quanto previsto dall'art. 156 del RTN, si sottolinea che tale procedura è stata regolarmente

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI STAGIONE 2025/26

espletata nel rispetto delle norme vigenti, garantendo così la legittimità dell'azione intrapresa dalla società.

Premesso che in seguito agli eventi connessi alla gara n. 225 del 17 marzo 2026, l'Organo Giudicante di Pistoia ha adottato il provvedimento di seguito riportato, il quale, ai sensi dell'art. 30 del RTN è stato pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 23 in data 21 marzo 2026, con immediata esecutività, si evidenzia che tale provvedimento costituisce elemento fondamentale per la valutazione del presente ricorso, in quanto ne determina le condizioni di legittimità e di applicazione:

- *Squalifica di n. 3 giornata (da scontarsi nella fase regionale) al tesserato lozzelli L. (Pieve a Nievole) per comportamento violento espresso nei confronti dei soci della squadra avversaria a fine gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 8 del R.E.) ed ammenda di €. 60,00 alla società Pieve a Nievole.*
- *Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società Pieve a Nievole per offese collettive e frequenti da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera B del RTN).*
- *Ammenda di €. 10,00 alla Società Pieve a Nievole per minacce verbali isolate e sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 5 lettera A del RTN).*
- *Squalifica di n. 1 giornata del campo di gioco alla società Pieve a Nievole per invasione di campo commessa da più individui del proprio pubblico a fine gara (art. 115 comma 1 tabella B punto 3 lettera B del R.E.). Tale squalifica viene commutata nell'obbligo di giocare la prima gara della fase regionale a porte chiuse.*

Considerati i motivi esposti di seguito, nel ricorso presentato dalla società PIEVE A NIEVOLE BASKET si evidenziano i seguenti punti:

Premesso che il nostro tesserato, in tutta la sua attività sportiva svolta nel campionato UISP, non è mai stato soggetto ad alcun tipo di sanzione o punito con giornate di squalifica, la decisione ci risulta incongruente con quanto realmente accaduto a fine gara.

Seppur il nostro tesserato abbia avviato una discussione con un tesserato della squadra avversaria, nulla è sfociato in qualcosa di violento ma è stato semplicemente un diverbio reciproco, a partita ampiamente terminata, sedato immediata dal padre dello stesso Iozzelli, che lo ha riportato alla calma.

E qui arriva la seconda incongruenza: nei provvedimenti disciplinari si parla di squalifica del campo per "invasione commessa da più individui del proprio pubblico a fine gara". Se l'invasione si riferisce al padre di Luca Iozzelli che, come scritto sopra, non ha fatto altro che prendere il proprio figlio da parte, allora la sanzione ci sembra fuori luogo. Se, invece, l'invasione si riferisce ad alcuni nostri tesserati (giocatori e dirigenti) presenti in tribuna che a fine partita sono andati a salutare gli avversari e a parlare con i propri compagni, allora in questo caso si tratta di un grave errore.

Come una delle società più storiche della UISP abbiamo sempre accettato qualsiasi tipo di sanzione e di multa ma, stavolta, vogliamo procedere con il ricorso perché tutto quanto scritto ci sembra eccessivo e, in un certo senso, va a ledere la sportività e il nome della nostra società, che non si è mai permessa di contravvenire alle regole basilari di questo sport.

Pertanto chiediamo che sia cancellata la squalifica di n°3 giornate al nostro tesserato Luca Iozzelli e la squalifica di n°1 giornata al campo di gioco.

Considerato che al termine della gara disputata tra la società Pieve a Nievole e la squadra avversaria:

- il giocatore n. 6, IOZZELLI L. (Pieve a Nievole), ha tenuto nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto un comportamento minaccioso e intimidatorio;
- altresì, a conclusione della gara, due tifosi della società Pieve a Nievole, invadendo il terreno di gioco, sono entrati in campo proferendo insulti e minacce nei confronti dei Direttori di Gara.

Considerazioni normative e valutazioni

- **Comportamento del giocatore Iozzelli L.**

Il comportamento minaccioso e intimidatorio rientra nella fattispecie disciplinare prevista dall'art. 119, comma 2, Tabella D, punto 5 del Regolamento Disciplinare UISP, che implica la sanzione della squalifica per due gare. Tale disposizione disciplina i comportamenti dei tesserati iscritti reciprocamente a referto, definendoli e sanzionandoli secondo le modalità indicate nella Tabella D. La presente valutazione si discosta da quella espressa dal Giudice di Pistoia, il quale ha ritenuto conforme il comportamento del giocatore Iozzelli L. ai sensi dell'art. 119, comma 1, Tabella C, punto 8, relativo ai comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sanzionati secondo le modalità descritte nella Tabella C. Si riconosce, tuttavia, la buona condotta sportiva del giocatore e la correttezza del comportamento mantenuto negli anni sportivi precedenti, circostanza che configura un'attenuante ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Regolamento.

- **Comportamento del pubblico della società Pieve a Nievole**

Le offese collettive e reiterate rivolte ai Direttori di Gara sono punite ai sensi dell'art. 113, comma 1, Tabella A, punto 4, lettera B, mediante ammonizione e ammenda. Le minacce verbali, isolate e sporadiche, sono sanzionate ai sensi dell'art. 113, comma 1, Tabella A, punto 5, lettera A, con l'irrogazione di un'ammenda.

- **Invasione di campo da parte del pubblico della società Pieve a Nievole**

Al termine della gara regolarmente conclusa, due persone del pubblico sono entrate sul terreno di gioco e si sono dirette verso gli arbitri proferendo offese e minacce. Tale comportamento, seppur avvenuto dopo il fischio di chiusura della partita, costituisce grave violazione delle norme di correttezza e rispetto previste dal Regolamento Disciplinare UISP, con responsabilità oggettiva della società ospitante per il mancato mantenimento dell'ordine. L'invasione del terreno di gioco da parte di più soggetti appartenenti al pubblico è sanzionata ai sensi dell'art. 115, comma 1, Tabella B, punto 3, lettera B, con la squalifica del campo per una giornata da scontarsi nei successivi impegni ufficiali.

P.Q.M.

Il Giudice Disciplinare Regionale, visti gli atti e i documenti di causa, nonché le norme del Regolamento Tecnico Nazionale Pallacanestro e del Regolamento Disciplinare,

DELIBERA

Di procedere alla riforma della decisione adottata dal Giudice Disciplinare di Pistoia in relazione agli eventi occorsi nella gara n. 225 del 17 marzo 2026, come richiamata in premessa, secondo le modalità di seguito indicate:

- Squalifica di n. 1 (una) giornata, da scontarsi nella prossima stagione, al tesserato Iozzelli L. (Pieve a Nievole) per comportamento minaccioso e intimidatorio a fine gara nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, ai sensi dell'art. 119 comma 2 - Tabella D, punto 5 del Regolamento Disciplinare UISP, con motivazione attenuante per la buona condotta sportiva precedente poiché il giocatore non ha precedenti sanzioni [riduzione da 2 (due) ad 1 (una) giornata] ai sensi dell'art. 109 comma 1 - RTN.
- L'Ammenda connessa per i fatti di cui sopra pari a € 50,00 viene altresì ridotta a € 25,00 in virtù della circostanza attenuante dell'assenza di precedenti sanzioni dello Iozzelli L. ai sensi dell'art. 109 comma 1 - RTN.

- Si confermano Ammonizione e Ammenda di € 15,00 alla società Pieve a Nievole per offese collettive e frequenti da parte del proprio pubblico nei confronti dei Direttori di Gara, ai sensi dell'art. 113 comma 1 - Tabella A, punto 4, lettera B - RTN.
- Si conferma l'Ammenda di € 10,00 alla società Pieve a Nievole per minacce verbali isolate e sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti dei Direttori di Gara, ai sensi dell'art. 113 comma 1- Tabella A, punto 5, lettera A - RTN.
- Si conferma la squalifica di n. 1 (una) giornata, da scontarsi nella prossima stagione, del campo di gioco alla società Pieve a Nievole per invasione di campo commessa da più individui del proprio pubblico a fine gara, ai sensi dell'art. 115 comma 1 - Tabella B, punto 3, lettera B - RTN con commutazione della squalifica nell'obbligo di giocare la prima gara della fase regionale a porte chiuse.
- In accoglimento parziale del ricorso, si dispone la restituzione alla società Pieve a Nievole Basket del 25% della tassa versata (€ 25,00) in quanto sussistono i presupposti per un rimborso proporzionale ai sensi dell'art. 158, comma 3 - RTN.
- La SDA Pallacanestro di Pistoia è incaricata di procedere alla pubblicazione della presente Delibera, secondo le modalità previste dal Regolamento ai sensi dell'art. 30, al fine di assicurarne la piena esecutività.

Lucca, 27 marzo 2026

dr. Enrico Papadia

CU 23 DEL 21/03/2026

GARA N. 255 PIEVE A NIEVOLE – OLYMPIA MONTALE

Squalifica di n. 3 giornata (da scontarsi nella fase regionale) al tesserato lozzelli L. (**Pieve a Nievole**) per comportamento violento espresso nei confronti dei soci della squadra avversaria a fine gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 8 del R.E.) ed ammenda di €. 60,00 alla società Pieve a Nievole.

Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società **Pieve a Nievole** per offese collettive e frequenti da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera B del RTN).

Ammenda di €. 10,00 alla Società **Pieve a Nievole** per minacce verbali isolate e sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 5 lettera A del RTN).

Squalifica di n. 1 giornata del campo di gioco alla società **Pieve a Nievole** per invasione di campo commessa da più individui del proprio pubblico a fine gara (art. 115 comma 1 tabella B punto 3 lettera B del R.E.). Tale squalifica viene commutata nell'obbligo di giocare la prima gara della fase regionale a porte chiuse.

Il Giudice Sportivo

CU 22 DEL 14/03/2026

GARA N. 442 LA CANTERA – SPARTA CARMIGNANELLO

Squalifica di n. 1 giornata al tesserato Biagini M. (**La Cantera**) scaturita da i seguenti provvedimenti: deplorazione per comportamento protestatorio con conseguente espulsione dal campo di gioco nonché, deplorazione per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.G. (art. 118 comma 3 e art. 119 comma 1 Tab C punto 1 del RNT); ammenda di €. 20,00 alla società La Cantera.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU 21 DEL 07/03/2026

GARA N. 249 Banathinaikos – Bench of Racing

Squalifica di n. 1 giornata al tesserato Rosellini R. (**Bench of Racing**) per comportamento offensivo espresso nei confronti del D.G. a fine gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 2 del R.E.) ed ammenda di €. 20,00 alla società Bench of Racing.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU 20 DEL 28/02/2026

GARA N. 109 STREET BASKET PRATO – HO CHI TEAM

La società Street Basket Prato non avendo più a disposizione l'impianto sportivo inizialmente assegnato, si è adoperata a cercare un'altra palestra per disputare la gara di cui sopra ma, l'unica disponibile era quella di via Toscanini a Prato giovedì 26 febbraio alle ore 22:00. In tale data non

era possibile garantire la copertura arbitrale della stessa pertanto, riscontrando la buona fede e la collaborazione della suddetta società, la penalizzazione in classifica e l'ammenda prevista (art. 130 comma del RTN) non vengono applicate e, la gara viene omologata con il risultato di 0-20 a suo sfavore.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU 19 DEL 21/02/2026

GARA N. 418 DINAMO BLACKS – AUDAX PISTOIA

La Società **Dinamo Blacks** si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato Maraia G., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a DOA 2024/25.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU 18 DEL 14/02/2026

GARA N. 238 STREET BASKET PRATO – BANATHINAIKOS

Le società devono presentarsi ad ogni gara munite di almeno due mute maglie da gioco di verso colore. La squadra ospitante deve preferibilmente indossare maglie di colore chiaro, la squadra ospitata deve

preferibilmente indossare maglie di colore scuro. La squadra ospitante, dovrà cambiare le proprie maglie qualora possano essere confuse con quelle della Società avversaria (art. 68 cc. 1, 2 ,3 e 4 del RTN).

Si consiglia quindi di accertarsi sempre preventivamente contattando la Società avversaria.

Qualora l'arbitro ravvisi l'impossibilità di disputare la gara a causa dell'inosservanza delle suddette disposizioni, alla Società inadempiente sarà applicata la sanzione di cui all'art. 106 del RTN.

Richiamo alla Società **Street Basket Prato** per non aver permesso il regolare svolgimento della gara, effettuando continue turnazioni degli addetti al tavolo.

GARA N. 418 DINAMO BLACKS – AUDAX PISTOIA

Squalifica di n. 1 giornata al tesserato Maraia G. (**Dinamo Blacks**) scaturita da i seguenti provvedimenti: ammonizione e deplorazione per comportamento protestatorio ed irrispettoso espresso nei confronti dei D.G. (art. 118 comma 1 lettera A e art. 119 comma 1 Tab C punto 1 del RNT) e, ammonizione per comportamento irrispettoso espresso nei confronti degli avversari (art. 119 comma 3 tabella E punto 1 del RTN); ammenda di €. 30,00 alla società Dinamo Blacks.

GARA N. 421 AUDAX FAGGIZAN DEGRADO – LA CANTERA

Squalifica di n. 1 giornata al tesserato Biagini M. (**La Cantero**) per comportamento offensivo espresso nei confronti del D.G. a fine gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 2 del R.E.) ed ammenda di €. 20,00 alla società La Cantero.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU15 DEL 25/01/2026

GARA N. 386 FIDELIS PRATO – SPARTA CARMIGNANELLO

Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società **Sparta Carmignanello** per offese frequenti da parte di alcuni tesserati non identificati presenti fra il pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera b del RTN).

GARA N. 391 AUDAX FAGGIZAN DEGRADO – MAMBA BASKET PESCIA

Ammenda di €. 10,00 alla Società **Audax Faggizan Degrado** per offese sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera A del RTN).

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU14 DEL 17/01/2026

GARA N. 217 OLYMPIA MONTALE – GLOBUS

Squalifica di n. 2 giornata al tesserato Gonfiantini S. (**Globus**) per comportamento offensivo e minaccioso espresso nei confronti del D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 2 e 3 del R.E.) ed ammenda di €. 45,00 alla società Globus.

GARA N. 378 DYNAMO SPORT – PARIANA BASKET

Squalifica di n. 1 giornata al tesserato Casarosa M. (**Pariana Basket**) per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, nei confronti di un avversario (art. 119 comma 2 tabella D punto 3 del R.E.) ed ammenda di €. 20,00 alla società Pariana Basket.

GARA N.379 ADRENA BASKET – AUDAX FAGGIZAN DEGRADO

Deplorazione e squalifica di n. 1 giornata al tesserato Bencini M. (**Audax Faggizan Degrado**) per comportamento irrispettoso ed offensivo, espresso nei confronti del D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 2 del R.E.) ed ammenda di €. 30,00 alla società Audax Faggizan Degrado.

GARA N. 380 MAMBA BASKET PESCIA – PISTOIA DOC

PRIMA INFRAZIONE

Ammonizione alla società **Mamba Basket Pescia** per non aver fornito il cronometro di gara previsto tant'è che veniva utilizzata un'applicazione dello smartphone (art. 124 comma 1 tabella H punto A del del RTN).

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU12 DEL 20/12/2025

GARA N. 364 AUDAX PISTOIA – LA CANTERA

Squalifica di n. 3 giornate al tesserato Paoletti A. (**Audax Pistoia**) per atti di violenza non in fase di gioco, nei confronti di un avversario (art. 119 comma 2 punto 7 del RTN) e ammenda di €. 75,00 alla Società Audax Pistoia.

GARA N. 367 PALLACANESTRO MONSUMMANO – DYNAMO SPORT

Deplorazione al tesserato Boccardo T. (**Pallacanestro Monsummano**) per comportamento scorretto non in fase di gioco, nei confronti di un avversario (art. 119 comma 2 punto 2 del RTN) e ammenda di €. 10,00 alla Società Pallacanestro Monsummano.

Deplorazione al tesserato Ferrari G. (**Dynamo Sport**) per comportamento scorretto non in fase di gioco, nei confronti di un avversario (art. 119 comma 2 punto 2 del RTN) e ammenda di €. 10,00 alla Società Dynamo Sport.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU10 DEL 06/12/2025

GARA N. 355 PAP – LA CANTERA

Squalifica di una giornata al tesserato Lupori A. (**La Cantera**) per comportamento offensivo espresso nei confronti del D. G. durante la disputa della gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 2 del RTN) ed ammenda di €. 20,00 alla società **La Cantera**.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU08 DEL 22/11/2025

GARA N. 126 GLOBUS – HO CHI TEAM (CU07)

La Società **Globus Pistoia** si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato Allegria M., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a DOA 2024/25.

GARA N. 341 SPARTA CARMIGNANELLO – LA CANTERA

Deplorazione ed ammenda di € 15 alla società **Sparta** per offese frequenti verso i tesserati avversari ed uso di strumenti sonori (trombette) che turbavano il regolare svolgimento della gara da parte dei propri sostenitori (prima infrazione) (Art. 113 comma 1 Tab. A punti 3 e 4 RTN).

Il Giudice Sportivo

CU07 DEL 15/11/2025

GARA N. 126 GLOBUS – HO CHI TEAM

Squalifica di una giornata al tesserato Allegria M. (**Globus**) per comportamento offensivo espresso a fine gara nei confronti del D. G. a fine gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 2 del RTN) ed ammenda di €. 20,00 alla società Globus Pistoia.

Squalifica di una giornata al tesserato Milani N.. (**Globus**) per comportamento offensivo espresso a fine gara nei confronti del D. G. a fine gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 2 del RTN) ed ammenda di €. 20,00 alla società Globus Pistoia.

Ammenda di €. 20,00 alla Società **Globus** per comportamento offensivo da parte di un proprio tesserato non identificato, nei confronti del D. G. a fine gara (art. 119 comma 1 tabella C punto 2 e art. 92 del RTN).

GARA N. 128 ALBERGO LE ROSE – ATLETICO BOTTEGONE

In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società **Atletico Bottegone** per aver avvertito nei termini previsti dal RTN.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU06 DEL 08/11/2025

GARA N. 122 PIEVE A NIEVOLE – ALBERGO LE ROSE

Deplorazione al tesserato Grandi M. (**Albergo Le Rose**) per comportamento protestatario e non regolamentare espresso nei confronti del D.G. durante la disputa della gara (art. 118 comma 3 e art. 120 – comma 1 tabella F punto 1A del RTN) e ammenda di €. 10,00 alla Società Albergo Le Rose.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU04 DEL 25/10/2025

GARA N. 306 SPARTA CARMIGNANELLO – AUDAX FAGGIZAN PISTOIA

La Società **Audax Faggizan Pistoia** si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato Bocchini F., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a DOA 2024/25.

GARA N. 311 DINAMO BLACKS – PARIANA BASKET

Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società **Pariana Basket** per offese frequenti da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.G. durante la disputa ed a fine gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera B del RTN).

GARA N. 115 PIEVE A NIEVOLE – STREET BASKET PRATO

In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società **Street Basket Prato** per aver avvertito nei termini previsti dal RTN.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU03 DEL 18/10/2025

GARA N. 306 SPARTA CARMIGNANELLO – AUDAX FAGGIZAN PISTOIA

Squalifica di una giornata al tesserato Mirti K. (**Audax Faggizan Pistoia**) per comportamento offensivo espresso a fine gara nei confronti di un avversario (art. 119 comma 3 tabella E punto 2 del RTN) ed ammenda di €. 20,00 alla società Audax Faggizan Pistoia.

Squalifica di una giornata al tesserato Bartolozzi P. (**Sparta Carmignanello**) per comportamento offensivo espresso a fine gara nei confronti di un avversario (art. 119 comma 3 tabella E punto 2 del RTN) ed ammenda di €. 20,00 alla società Sparta Carmignanello.

Deplorazione e squalifica di una giornata al tesserato Bocchini F. (**Audax Faggizan Pistoia**) per comportamento irrispettoso ed offensivo espresso a fine gara nei confronti del D.G. (art. 119

comma 1 tabella C punto 1 e 2 del RTN) ed ammenda di €. 30,00 alla società Audax Faggizan Pistoia.

GARA N. 110 BENCH OF RACING – PIEVE A NIEVOLE

Deplorazione al tesserato Lorenzi A. (**Pieve a Nievole**) per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.G. a fine gara (art. 119 comma 1 Tab C punto 1 del RNT) e ammenda di € 10,00 alla società Pieve a Nievole.

Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società **Pieve a Nievole** per offese frequenti da parte del proprio pubblico nei confronti del D.G. durante la disputa della gara (art. 113 comma 1 tabella A punto 4 lettera B del RTN).

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti